

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FELICETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FELICETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente riferisce di aver venduto privatamente la propria auto e di aver ricevuto in pagamento un assegno per € 60.000,00, incassato presso l'intermediario convenuto e successivamente rivelatosi falso. Riferisce di aver rappresentato telefonicamente alla banca l'operazione nella mattina del 16.11.2023 e che un dipendente la rassicurava che per gli assegni circolari compilati meccanicamente era garantita la provvista. Allega una dichiarazione scritta di un soggetto terzo, il quale ha assistito alla suddetta telefonata. La società riferisce che lo stesso giorno dell'operazione si recava in filiale per l'incasso e al momento della verifica scanner del titolo veniva segnalata un'anomalia. Ricevute rassicurazioni dal personale alla cassa, la ricorrente riferisce che l'assegno veniva inserito per l'incasso tramite procedura manuale e versato in conto con data di valuta 22.11.2023. La ricorrente riferisce che la mattina successiva le veniva comunicata un'anomalia del titolo, derivante dalla mancata apposizione del timbro della società nella girata. Lo stesso giorno si avvedeva che l'assegno era stato stornato dal conto e successivamente che l'operazione riportava la dicitura "assegno falso/contraffatto/clonato". Apprendeva, quindi, che la banca emittente aveva dichiarato l'assegno inesistente. Con l'odierno ricorso, la società invoca la responsabilità della banca per aver ingenerato un legittimo affidamento sulla genuinità del titolo e per non aver effettuato adeguati controlli e chiede pertanto la restituzione della somma di € 60.000,00, oltre interessi e spese.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, evidenziando come dalla denuncia ai Carabinieri emerga che la compravendita del veicolo e la consegna dello stesso siano avvenute prima della presentazione dell'assegno in banca, con conseguente irrilevanza causale dell'operato dell'intermediario rispetto al danno subito. Sostiene di non aver mai fornito garanzie circa la genuinità del titolo né di aver ingenerato un affidamento giuridicamente rilevante. Eccepisce, a tal riguardo, che le testimonianze scritte non sarebbero ammissibili nel procedimento ABF secondo la giurisprudenza dei Collegi. Afferma, al contrario, di aver sconsigliato l'accettazione di assegni, suggerendo modalità di pagamento più sicure. L'intermediario evidenzia altresì che l'assegno non presentava anomalie formali immediatamente riconoscibili e che le irregolarità emerse in fase di acquisizione elettronica erano di natura meramente tecnica e non ostative alla negoziazione. In ogni caso, anche un'eventuale mancata tempestiva rilevazione della falsità sarebbe priva di incidenza causale. Infine, la banca deduce che la responsabilità del danno può essere imputata esclusivamente alla condotta gravemente imprudente della cliente, che avrebbe accettato un assegno da uno sconosciuto, ignorato i suggerimenti ricevuti, concluso la vendita e consegnato il veicolo prima di qualsiasi verifica bancaria e presentato il titolo solo successivamente. Tanto premesso, l'intermediario chiede *“[i]n via principale, respingere integralmente il ricorso per assenza di responsabilità della resistente, in conformità all'orientamento consolidato del Collegio di Milano in ragione della colpa grave e del rischio elettivo assunti dalla ricorrente, nonché per difetto del nesso causale”* e *“[i]n via subordinata, nell'ipotesi non condivisa di riconoscimento di un concorso di responsabilità, accertare la prevalenza largamente maggioritaria della responsabilità della ricorrente”*.

Le parti hanno ulteriormente sviluppato il contraddittorio con lo scambio di repliche e controrepliche. La società cliente ribadisce di aver ricevuto assicurazioni circa l'autenticità dell'assegno già nella mattina del 16.11.2023, contestando la versione dell'intermediario secondo cui le sarebbe stato sconsigliato di accettare il titolo. Sostiene inoltre che l'intermediario avrebbe dovuto adottare maggiori cautele al momento della presentazione dell'assegno allo sportello. La ricorrente insiste sulla riconoscibilità delle anomalie del titolo (in particolare relative al QR Code, all'ologramma e ad altri elementi grafici), che avrebbero dovuto indurre l'intermediario a non negoziare l'assegno e ad effettuare verifiche più approfondite, anche tramite richiesta diretta alla banca emittente. Evidenzia di aver comunque effettuato ulteriori verifiche autonome, escludendo quindi profili di colpa a proprio carico. Contesta infine la ricostruzione temporale fornita dall'intermediario, precisando che la presentazione dell'assegno sarebbe avvenuta prima del perfezionamento della compravendita, e chiarendo che eventuali imprecisioni nella denuncia sono dovute alla sua natura sintetica.

L'intermediario, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, contesta integralmente le affermazioni della cliente, ribadendo quanto già argomentato.

DIRITTO

La società ricorrente deduce di essere incorsa in una truffa, avendo ricevuto da un soggetto terzo un assegno contraffatto a titolo di corrispettivo per il prezzo di vendita di un'autovettura. La ricorrente lamenta una responsabilità della banca nel danno patito. In primis, lamenta che nonostante vari vizi

formali presenti sull'assegno (al punto che lo stesso non è stato neppure "letto" dalla strumentazione elettronica dell'intermediario), il titolo veniva accettato a seguito di operazioni poste in essere manualmente dal personale della filiale. Deduce inoltre che l'intermediario aveva fornito rassicurazioni sulla bontà del titolo, rivelatesi erranee, e che, anche successivamente alla negoziazione, l'intermediario abbia continuato a fornire informazioni errate.

L'intermediario contesta il ricorso sia quanto alla ricostruzione fattuale che nei profili giuridici sottesi alla controversia. In particolare, afferma che la cliente ha tenuto una condotta gravemente negligente e riferisce di averle sconsigliato di accettare tale forma di pagamento, invitandola a preferire mezzi più sicuri. Sottolinea, infine, che le prospettazioni dei fatti offerte nel ricorso non sono conformi a quanto riportato nella denuncia che la cliente stessa ha presentato ai Carabinieri.

Le parti non concordano su alcuni profili fattuali di ricostruzione della vicenda, offrendo a sostegno delle rispettive tesi elementi probatori di segno non coincidente.

In particolare, quanto al contenuto delle informazioni e delle rassicurazioni che sarebbero state fornite dal personale di filiale, la ricorrente deduce di aver ricevuto conferme circa la regolarità dell'assegno, sia telefonicamente sia in occasione dell'accesso in filiale, tali da ingenerare un affidamento sulla bontà del titolo. A tale riguardo, la ricorrente produce la dichiarazione scritta di un soggetto terzo che avrebbe assistito alla telefonata intercorsa tra la legale rappresentante della società ricorrente e l'operatore della banca. Tale mezzo di prova, per consolidato orientamento del Collegio di Milano, non è ritenuta ammissibile nella procedura ABF, la quale non prevede la facoltà di assumere testimonianze. La predetta esclusione si estende necessariamente anche alla forma scritta della prova testimoniale (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 708/2024; 8306/2024 e 22368/2021).

Per contro, l'intermediario contesta la predetta ricostruzione dei fatti, negando che siano state fornite rassicurazioni in ordine alla validità dell'assegno e richiamando la documentazione interna e le proprie procedure operative, dalle quali non emergerebbero verifiche o attestazioni in tal senso. Rileva il Collegio che nel fascicolo non è presente alcuna documentazione che possa suffragare l'ipotesi del rilascio preventivo da parte dell'intermediario resistente di una dichiarazione di validità del titolo (c.d. dichiarazione di "bene emissione") e che l'assegno è stato presentato per la prima volta alla banca al momento dell'incasso.

Tanto premesso, sulla base delle risultanze in atti, la ricorrente (su cui incombe l'onere della prova del fatto costitutivo della propria domanda) non fornisce prova dell'asserita attività di verifica del titolo posta in essere prima della consegna del bene dalla banca, né conseguentemente della negligenza di quest'ultima in questa fase.

Le prospettazioni delle parti divergono altresì in ordine alla precisa scansione temporale degli eventi verificatisi nella giornata del 16.10.2023, con particolare riferimento al rapporto cronologico tra la conclusione della vendita del veicolo e la negoziazione dell'assegno: sul punto, la ricorrente si limita a prospettare che l'assegno veniva portato in banca "*nella stessa giornata della compravendita*", mentre l'intermediario, sulla base delle risultanze dei sistemi informatici e delle registrazioni operative, deduce la colpa grave della ricorrente, la quale ha incautamente assunto la decisione di procedere alla cessione del bene prima di aver ottenuto un riscontro sulla validità del titolo. Rileva il Collegio che tale circostanza fattuale risulta determinante per valutare il nesso causale tra il danno patito dalla ricorrente e la condotta, asseritamente negligente, della banca (cfr. per un caso analogo a quello di specie: Collegio di Milano, decisione n. 10800 del 11 ottobre 2024).

In merito la ricorrente non offre elementi di prova idonei a dimostrare che, contrariamente anche a quanto sembra emergere dalla denuncia presentata ai Carabinieri dalla stessa, la consegna del veicolo sia intervenuta in un momento successivo alla presentazione dell'assegno all'operatore dell'intermediario. Nel caso in esame non consta in atti, infatti, alcun elemento relativo alla vendita del veicolo o alla negoziazione intercorsa con l'acquirente, né l'atto di vendita trasso l'agenzia pratiche auto, che avrebbe consentito di verificare l'orario della finalizzazione del contratto.

Quanto alla verifica del titolo, giova ricordare che l'assegno postale vidimato costituisce, nella prassi, l'equivalente di un assegno circolare emesso da P***, con previa verifica e blocco della provvista a garanzia del beneficiario. Nel caso di specie, il titolo presentava talune irregolarità manifeste (segnatamente la difformità tra il CAB di Roma indicato e l'indicazione della provincia di Torino) che avrebbero potuto essere rilevate già dall'addetto allo sportello, il quale si è invece limitato a inserire manualmente i dati dell'assegno per far fronte all'illeggibilità del Codice QR e al mancato perfezionamento della lettura elettronica del titolo tramite *Check Image Truncation*. Tali anomalie sono emerse solo in un momento successivo, all'esito delle verifiche effettuate tramite i canali interbancari e della comunicazione dell'inesistenza del titolo da parte dell'ente trattario.

Ciò nondimeno, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, la valutazione della responsabilità delle parti nei casi di assegni contraffatti deve essere condotta alla luce delle concrete modalità della truffa. Ne consegue che l'omessa individuazione, in sede di presentazione a sportello, delle irregolarità pure visibili sul titolo non assume in specie un rilievo causale rispetto al danno lamentato dalla ricorrente, posto che questa non dimostra di aver consegnato il bene successivamente alla presentazione del titolo e, quindi, di aver fatto affidamento sul buon esito della procedura avviata dalla banca. Al contrario, le evidenze in atti permettono di ravvisare condotte gravemente imprudenti che, anche in considerazione dell'ingente valore del bene consegnato e del fatto che la ricorrente stesse negoziando con una controparte sconosciuta, rivestono un rilievo causale assorbente nella produzione del danno lamentato. Pertanto, alla luce di tale quadro, deve essere esclusa la responsabilità dell'intermediario (v. per casi analoghi: ancora Collegio di Milano, decisioni nn. 10800/2024; 8815/2023; 3800/2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE